

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 474

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVERIO, BIONDELLI, BOCCI, DAL MORO,  
D'INCECCO, FEDI, GRASSI, MIOTTO**

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di prodotto nel settore agricolo

*Presentata il 21 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le organizzazioni di prodotto (OP) nel settore agricolo hanno assunto nel corso del tempo diverse forme giuridiche: società di capitali, società cooperative agricole e loro consorzi, società consortili. Gli adeguamenti legislativi che si sono susseguiti hanno riguardato, quasi esclusivamente, le regole statutarie e non le attività. Tale evoluzione ha condotto al progressivo dissolvimento delle strutture produttive e alla mancanza di prospettive operative.

La presente proposta di legge muove dalla convinzione che le OP e le loro forme associate possano affermarsi adeguatamente soltanto qualora siano adottati dei modelli di sviluppo corrispondenti efficacemente alle aspettative delle imprese. Tale risultato può essere raggiunto anche

tramite la costituzione di un contratto di rete di imprese che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, consenta alle strutture associate di esercitare in comune le attività economiche finalizzate ad accrescerne le capacità innovative e la competitività sul mercato.

Le finalità primarie delle OP e delle loro forme associate sono essenzialmente: 1) creare una rete di imprese per l'organizzazione e per la commercializzazione della produzione, libera da eccessivi vincoli normativi; 2) migliorare la collocazione dei prodotti agricoli nella catena del valore del sistema agroalimentare; 3) costruire, anche attraverso accordi inter-professionali, relazioni più proficue con

l'industria alimentare e con la distribuzione.

Le OP hanno come scopo principale la commercializzazione e, pertanto, il livello di conferimento non dovrebbe essere fissato per legge. La presente proposta di legge tende a creare le condizioni perché la società individui un parametro minimo di conferimento per ogni singolo socio, con il fine esclusivo di consentire all'OP un'ideale programmazione, così da stare efficacemente sul mercato e realizzare il proprio programma di commercializzazione. Tale meccanismo non dovrebbe però precludere ai soci che hanno già sviluppato una propria capacità di vendita la possibilità di continuare a esitare prodotti con il marchio aziendale.

Si propone, dunque, uno snellimento delle norme che, oltre alla definizione di strumenti operativi più agili, realizzi, altresì, una maggiore integrazione del sistema agroalimentare italiano, attraverso il rafforzamento dei legami tra i diversi componenti della filiera. In tale contesto il ruolo delle OP consiste nel predisporre piani operativi agroindustriali per catalizzare le energie necessarie alla valorizzazione delle produzioni agricole nazionali e per sfruttare tutte le opportunità di mercato per favorirle.

Con l'articolo 1 si novella il decreto legislativo n. 102 del 2005 al fine di modificare la disciplina in materia di OP. In particolare, si introduce il nuovo termine: «organizzazioni di prodotto» sostituendolo a quello preesistente: «organizzazione di produttori», in modo da rendere la definizione omogenea con il contenuto degli articoli successivi. Si estende, altresì, la disciplina delle OP anche alle reti di impresa che siglano contratti di rete.

Con le novelle agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ferme restando le figure giuridiche, si è ritenuto opportuno prevedere norme meno restrittive in ordine ai soggetti aggregabili in OP, procedendo a un reale snellimento e definendo strumenti agili. Pertanto è opportuno che gli statuti delle OP prevedano obblighi finalizzati a:

1) organizzare il prodotto in maniera da migliorare la posizione dei produttori agricoli all'interno della catena del valore del sistema agro-alimentare;

2) organizzare rapporti con l'industria alimentare e la distribuzione;

3) definire accordi di mutuo vantaggio tra i diversi operatori professionali della filiera a salvaguardia dei consumatori.

Considerato che le OP devono essere strumenti aggregativi di prodotto, si ritiene opportuno che le strutture associative rappresentino un livello minimo di fatturato idoneo, per tipologia di prodotto, a giustificare la presenza sul mercato, prevenendo un numero minimo di cinque soci produttori.

Si propone, pertanto, di superare l'attuale modello organizzativo allo scopo di favorire l'aggregazione dei prodotti. Occorre prevedere meccanismi di premialità crescenti (agevolazioni fiscali, tributarie, finanziarie, accessi preferenziali ai progetti nazionali e dell'Unione europea) direttamente proporzionali al raggiungimento di requisiti di fatturato definiti per tipologia di prodotto (nuovo articolo 14-bis del decreto legislativo n. 102 del 2005).

Va dunque rivista profondamente l'impostazione precedente, aprendo l'ingresso nelle OP a soggetti diversi da quelli agricoli, purché non divengano dominanti. La coesione tra le imprese appartenenti a una stessa filiera è un passaggio critico e necessita di un supporto organizzativo pubblico (normativa adeguata), in quanto le dinamiche di mercato spingono verso una specializzazione delle funzioni che, di fatto, ostacola il processo di integrazione verticale e orizzontale e quindi il dialogo tra gli operatori economici al di fuori dei rapporti commerciali.

Le forme di aggregazione tra produttori agricoli e altri soggetti della filiera agro-alimentare, integrati direttamente nella compagine associativa (pur evitando, come accennato, che assumano posizioni dominanti), devono essere organizzate attraverso convenzioni, tese a sviluppare: 1) reti

produttive che favoriscano lo spirito innovativo e imprenditoriale; 2) una massa critica di prodotto idonea a fronteggiare i mercati; 3) risorse disponibili per la ricerca e per lo sviluppo di nuovi prodotti; 4) servizi avanzati di assistenza tecnica e commerciale.

Con la novella dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2005 si istituisce l'Albo nazionale delle OP evitando, tuttavia, un'eccessiva burocratizzazione e la diversificazione dei parametri di riconoscimento per territorio.

Al fine di favorire le forme associate delle OP, con la novella dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005 si è inteso creare un meccanismo di premialità, commisurato al volume di affari, che consista nella definizione di criteri di preferenza per l'accesso a incentivi di carattere fiscale e finanziario, che preveda l'accesso prioritario alle misure dei piani di sviluppo rurale e che individui strumenti di negoziazione finanziaria e bancaria.

Attualmente le unioni nazionali delle OP esercitano una varietà di funzioni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 135 del 2003: funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle OP aderenti, di sviluppo di progetti e di servizi di interesse comune per le OP, di realizzazione di servizi di supporto alle attività commerciali dei soci. Inoltre, quali forme associate ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, alle unioni sono attribuite anche funzioni di natura propriamente commerciale e funzioni relative alla presentazione e alla realizzazione di programmi di attività anche in nome e per conto delle organizzazioni aderenti.

I requisiti di rappresentatività e di riconoscimento variano, di conseguenza, a seconda delle funzioni indicate.

Appare quindi necessario un chiarimento sostanziale sulla natura, sui compiti e sui requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale di tali strutture, e un raccordo tra le diverse normative vigenti.

La presente proposta di legge individua i criteri, prevedendo che le forme associate

di OP assumano una veste interprofessionale e che si pongano obiettivi di elaborazione di strategie commerciali condivise mediante accordi quadro che perseguano la valorizzazione del prodotto per il mercato, la reale integrazione economica delle filiere per orientare la ricerca e il miglioramento della conoscenza della produzione e del mercato.

Viene mantenuto il criterio del numero minimo di associati per essere iscritti all'Albo nazionale.

Non appare realistico, invece, ancorare la percentuale del valore della rappresentatività alla produzione lorda vendibile nazionale, bensì individuare, per singole categorie produttive, un valore di mercato rappresentativo. Le regioni, nell'applicazione della normativa hanno finora determinato i « requisiti minimi » necessari secondo modalità molto differenziate. Si è dunque inteso correggere tale anomalia, definendo un unico modello comune, non modificabile dalle regioni.

Con la novella dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2005 si è inteso adeguare la disciplina alle nuove disposizioni che prevedono non più il riconoscimento delle OP, ma la loro iscrizione all'Albo nazionale. Sono stati, inoltre, inseriti riferimenti coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, relativi alle reti di imprese.

Con la novella dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2005 sono ridefiniti i programmi operativi delle OP e delle loro forme associate. In particolare si prevede che le OP e le loro forme associate perseguano le linee di orientamento definite nel proprio piano strategico, ponendo in essere azioni atte al raggiungimento di obiettivi specifici finalizzati: 1) alla programmazione della produzione; 2) al miglioramento della qualità dei prodotti; 3) all'incremento del valore commerciale delle produzioni; 4) alla promozione dei prodotti; 5) a misure ambientali e a metodi di produzione rispettosi dell'am-

biente; 6) alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

I programmi, finanziati attraverso strumenti normativi previsti *ad hoc*, sono finalizzati a: organizzare e razionalizzare la produzione; adeguare la produzione alla domanda; migliorare la qualità dei prodotti; valorizzare e promuovere la produzione; concentrare l'offerta e immettere la produzione sul mercato; sviluppare la valorizzazione commerciale; ridurre i costi di produzione; produrre nel rispetto dell'ambiente. Lo strumento delle OP si è rivelato particolarmente prezioso per il settore ortofrutticolo, che ha fatto registrare negli anni un'importante capacità di utilizzo dei piani operativi. L'Italia utilizza, infatti, le risorse disponibili in misura maggiore rispetto agli altri Paesi, a conferma della bontà della formula che esclude condizionamenti e ritardi di programmazione pubblica.

È stata esclusa, nella presente proposta di legge, la possibilità di ricorrere ad aiuti di avviamento, al fine di evitare la riproposizione del modello preesistente, mentre si è preferito lo strumento del finanziamento dei piani operativi.

Le modifiche apportate all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005 consentono, utilizzando la disciplina per l'integrazione di filiera, considerata a tutti gli effetti di valenza generale, anche la possibilità di sottoscrivere intese di comparto direttamente con singole imprese o con raggruppamenti industriali, della distribuzione o della fase commerciale, purché di dimensioni rilevanti. L'intesa di comparto assume particolare rilevanza qualora sia siglata da una catena della grande distribuzione organizzata.

Il nuovo articolo 14-*bis* del decreto legislativo n. 102 del 2005 dispone incentivi specifici per favorire lo sviluppo economico del settore primario. L'obiettivo prioritario degli incentivi è di: 1) attivare sinergie tra soggetti per favorire interventi di sviluppo e di qualificazione delle strutture di servizio; 2) individuare nuovi strumenti per favorire la riorganizzazione e un efficiente assetto del mercato; 3) costruire nuove forme di

raccordo tra le differenti fasi della struttura produttiva; 4) porre un'attenzione costante alle problematiche commerciali e alle prospettive di mercato; 5) promuovere forme partecipative capaci di coinvolgere il maggior numero di soggetti per aumentare la competitività del settore agricolo.

L'incentivo proposto è volto a stimolare i produttori a promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate a incrementare, diffondere e realizzare uno sviluppo economico, sociale e culturale del settore agricolo. Sono individuate agevolazioni indirizzate a incrementare l'attività e lo sviluppo delle forme associate di prodotto, connesse al reale fatturato realizzato, mentre un adeguato meccanismo di controllo assicurerà la sussistenza dei requisiti.

Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 14-*bis* mirano invece a rendere omogeneo il trattamento, già previsto per le cooperative agricole, per le OP costituite nella forma di società consortili ai fini della valorizzazione dei prodotti conferiti dai soggetti consorziati, in considerazione degli scopi mutualistici perseguiti da tali soggetti.

La proposta di legge in commento è quindi innovativa e funzionale allo sviluppo del settore primario. In particolare, essa consente l'applicazione della disciplina delle reti di impresa alle OP indicando, di fatto, un ulteriore modello di organizzazione rispetto a quello scelto dall'Unione europea e basato soprattutto sul modello francese e nordeuropeo delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali. Tale modello, certamente adeguato per un'agricoltura basata sulle *commodities*, non si adatta pienamente alla storia e alla realtà italiane caratterizzate da produzioni differenziate a cui si adatta meglio il modello delle reti di impresa.

Inoltre, mentre la normativa nazionale è sempre stata orientata a definire un livello minimo di conferimento e una dimensione minima delle OP (basata sulla percentuale del valore della rappresentatività alla produzione lorda vendibile) la

proposta di legge prevede un sistema di OP con minori vincoli normativi, tra cui il livello di conferimento non fissato per legge.

Infine la proposta concentra i finanziamenti sui programmi operativi, anziché

sugli aiuti all'avviamento premiando, in tal modo, i comportamenti virtuosi.

Per tutti questi motivi si auspica che la presente proposta di legge inizi quanto prima il suo *iter* legislativo e sia approvata in tempi brevi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di prodotto nel settore agricolo).*

1. Al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) alla lettera *b*), le parole: « organizzazione dei produttori » sono sostituite dalle seguenti: « organizzazioni di prodotto »;

la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) “organizzazioni di prodotto”:

1) i soggetti di cui all'articolo 2;

2) fatto salvo quanto disposto a livello di Unione europea, i contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, che abbiano raggiunto un fatturato di almeno tre milioni di euro e siano stati sottoscritti da almeno cinque imprese; »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Organizzazioni di prodotto*).  
— 1. Le organizzazioni di prodotto sono costituite dai soggetti giuridici societari, di cui all'articolo 3, e, anche al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 4, prevedono tra gli scopi statutari posti a

carico dei propri soci, limitatamente alle produzioni per le quali sono riconosciute:

a) la commercializzazione diretta di un volume minimo di prodotto;

b) la concentrazione dell'offerta;

c) la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda;

d) la partecipazione alla gestione degli interventi per il superamento delle crisi di mercato;

e) la riduzione dei costi di produzione;

f) la promozione di pratiche colturali e di tecniche rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali;

g) la promozione e l'applicazione di processi di rintracciabilità;

h) la promozione e la realizzazione di iniziative relative alla logistica;

i) la promozione di tecnologie produttive innovative;

l) l'accesso ai mercati.

2. Le organizzazioni di prodotto possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati. Il fondo può essere integrato da finanziamenti pubblici »;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Requisiti delle organizzazioni di prodotto*). — 1. Le organizzazioni di prodotto assumono una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile.

2. Lo statuto delle organizzazioni di prodotto prevede espressamente, oltre a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1:

a) l'obbligo per i soci di:

1) applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

2) aderire, con riguardo alla produzione oggetto dell'attività della forma societaria, a una sola organizzazione di prodotto;

3) essere in regola con quanto disposto dalle normative di settore dell'Unione europea e nazionali;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte ad assicurare ai produttori agricoli soci il controllo democratico dell'organizzazione e a evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza da parte di uno o più di essi in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) la predisposizione di regolamenti concernenti la determinazione di regole inerenti le modalità di produzione, di conferimento, di immissione sul mercato, e di controllo della produzione dei soci;

4) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 4 le società di cui al comma 1 del presente articolo devono dimostrare di avere come soci almeno cinque produttori agricoli aderenti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e rappresentare un volume minimo di commercializzazione del prodotto complessivamente conferito dai soci produttori agricoli, pari almeno a



3 milioni di euro, rappresentativi del settore produttivo.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di prodotto sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, il numero minimo di produttori agricoli di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Nel caso in cui un'organizzazione di prodotto sia costituita anche da soggetti diversi dai produttori agricoli, questi ultimi non possono detenere una quota superiore al 20 per cento del capitale sociale e concorrere direttamente o indirettamente a comporre il volume minimo di commercializzazione.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di prodotto recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato »;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto*). — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Albo nazionale delle organizzazioni di prodotto gestito attraverso il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Le organizzazioni di prodotto devono iscriversi all'Albo nazionale di cui al presente articolo presentando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una richiesta corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione di prodotto interessata si intende iscritta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del comma 3, provvede a inserire nel SIAN tutti gli elementi utili alle verifiche richieste.

3. L'iscrizione delle organizzazioni di prodotto all'Albo nazionale di cui al comma 1, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile »;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Forme associate delle organizzazioni di prodotto*). — 1. È considerata forma associata delle organizzazioni di prodotto qualsiasi persona giuridica costituita, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 3, comma 1, tra organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 e avente tra gli scopi:

a) la concentrazione e la valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli commercializzati dalle organizzazioni di prodotto socie;

b) la sottoscrizione di contratti quadro per la commercializzazione della produzione delle organizzazioni di prodotti socie;

c) la gestione di crisi di mercato in accordo con le organizzazioni di prodotto socie;

d) la costituzione di fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

e) il coordinamento delle attività delle organizzazioni di prodotto socie;

f) la promozione e la realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni socie, allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

g) lo svolgimento di azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la costituzione di società di servizi.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 4, le forme associate dalle organizzazioni di prodotto devono dimostrare:

a) di essere costituite da almeno tre organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale;

b) di rappresentare un volume minimo di prodotto commercializzato dalle organizzazioni di prodotto socie pari ad almeno 3 milioni di euro.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i compiti di controllo e di vigilanza delle forme associate delle organizzazioni di prodotto, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni »;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Requisiti per l'iscrizione delle forme associate di organizzazioni di prodotto*). — 1. Gli statuti delle forme associate dalle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 prevedono espressamente:

a) l'obbligo per le organizzazioni di prodotto socie di:

1) aderire a una sola forma associata di organizzazione di prodotto;

2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire alle organizzazioni di prodotto socie il controllo democratico dell'organizzazione e a evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazioni in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle forme associate dalle organizzazioni di prodotto.

2. La forma associata delle organizzazioni di prodotto deve:

a) essere costituita da organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione, pari ad almeno a 3 milioni di euro, rappresentativo di mercato;

b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee;

c) prevedere nel proprio statuto l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento delle forme associate di organizzazioni di prodotto.

3. Le forme associate delle organizzazioni di prodotto devono iscriversi all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 presentando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una richiesta corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestanti il possesso dei prescritti requisiti. Decorso trenta giorni dalla ricezione della richiesta, se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, la forma associata delle organizzazioni di prodotto interessata si intende iscritta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo sulle forme associate dalle organizzazioni di prodotto tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli *in loco* a cadenza almeno annuale.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, previa diffida, alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione;

b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;

c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini di controllo;

d) irregolarità gravi in ordine alla gestione delle forme associate delle organizzazioni di prodotto, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali »;

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Programmi operativi delle organizzazioni di prodotto e delle loro forme associate*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'Unione europea, le organizzazioni di prodotto e le loro forme associate possono realizzare, anche con il concorso di finanziamenti pubblici, programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola, dei processi produttivi e commerciali e del suo legame con il territorio. I programmi possono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo e alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, nonché alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche

necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e allo sviluppo di contratti quadro o di ogni altra azione volta al perseguimento delle proprie finalità;

d) azioni rivolte alla prevenzione e alla gestione delle crisi e la programmazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda in funzione delle previsioni di mercato.

2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni di prodotto aderenti e, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle forme associate delle organizzazioni di prodotto »;

h) all'articolo 8, le parole: « organizzazioni di produttori », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « organizzazioni di prodotto »;

i) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Intesa di filiera e di comparto produttivo »;

2) al comma 1, alinea, le parole: « L'intesa può definire: » sono sostituite dalle seguenti: « L'intesa ha valenza generale e può definire: »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Possono essere sottoscritte intese di comparto produttivo direttamente con singole imprese o con raggruppamenti della trasformazione industriale, della distribuzione o della fase commerciale purché rappresentative del comparto e di dimensioni rilevanti. L'intesa di comparto assume particolari rilevanza e rappresentanza qualora sia siglata almeno da una catena della grande distribuzione organizzata »;

l) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (Incentivi fiscali). — 1. Per i soci delle organizzazioni di prodotto

è stabilita una detrazione d'imposta del 5 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ridotta al 3 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che tali soggetti siano associati a organizzazioni di prodotto aventi un fatturato minimo di tre milioni di euro.

2. Per le forme associate delle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 del presente decreto, in relazione al fatturato presentato e controllato dall'organismo delegato, è concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. L'incentivo di cui al comma 2, in misura crescente e proporzionale al fatturato stesso, segue la seguente proporzione:

a) fatturato fino a 2 milioni di euro, riduzione del 4 per cento;

b) fatturato fino a 4 milioni di euro, riduzione del 5 per cento;

c) fatturato oltre 4 milioni di euro, riduzione del 6 per cento.

4. Per la forma associata alle organizzazioni di prodotto di cui all'articolo 5 del presente decreto è altresì concesso un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti in mezzi tecnici aziendali.

5. Le organizzazioni di prodotto, costituite nella forma di società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, valorizzano il prodotto conferito dai soci a consuntivo, sulla base delle risultanze di bilancio, se tale modalità è stabilita dallo statuto sociale.

6. Per i soggetti di cui al comma 5 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni del decreto del Ministro per le finanze 15 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 24 novembre 1975 ».

## ART. 2.

*(Disposizioni transitorie e di attuazione).*

1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, pena la perdita del riconoscimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la cancellazione delle organizzazioni di prodotto dall'Albo nazionale.

3. Le forme associate delle organizzazioni di prodotto riconosciute ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2005, come sostituito dall'articolo 1 della stessa legge, devono dimostrare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione, di associare solo organizzazioni di prodotto iscritte all'Albo nazionale.

